

CONTRATTO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI SOCI DEL CONSORZIO ENER.GI.CO. NEL CORSO DEL 2011

**ART. 1 - PREMESSA**

1.1. Il Consorzio Ener.Gi.Co. ha effettuato una gara per la fornitura di energia elettrica nel corso del 2011 ai propri soci, ed esattamente:

- ASM S.P.A. di Prato (società di gestione della raccolta rifiuti del Comune di Prato e altri Comuni della Provincia di Prato)
- GIDA S.P.A. di Prato (società di gestione degli impianti di depurazione e dell'acquedotto industriale del comprensorio pratese)
- PUBLIACQUA S.P.A. di Firenze (società di gestione degli acquedotti e delle fognature dei Comuni dell'ATO n. 3 della Regione Toscana)
- Università degli studi di Firenze (sede principale e sedi periferiche)
- QUADRIFOGLIO S.p.A. di Firenze (società di gestione della raccolta rifiuti del Comune di Firenze e altri Comuni della Provincia di Firenze)
- S.A.F.I. S.p.A. di Firenze (società di gestione della raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della Provincia di Firenze)

1.2. Il presente contratto, denominato Contratto Quadro, disciplina le condizioni generali ed economiche della fornitura da applicare ad ogni singolo socio; ogni socio, provvederà in proprio sia alla stipula di un contratto singolo basato sulle condizioni stabilite nel Contratto Quadro, sia al pagamento delle fatture relative ad ogni singola utenza, rispondendone

direttamente. Le condizioni generali ed economiche della fornitura sono quelle offerte dal Fornitore in sede di gara.

### 1.3. DEFINIZIONI:

- 1) Per Consorzio si intende la stazione appaltante che definisce le condizioni generali e procede alla stipula del “Contratto Quadro”
- 2) per CONTRATTO QUADRO si intende lo schema contrattuale che disciplina tutte le condizioni (economiche e di fornitura) per tutta l’energia elettrica e tutti i punti di fornitura dei Soci del Consorzio
- 3) Per Cliente si intende la singola azienda mandante che procede alla stipula del “Contratto di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura” definito sulla base del Contratto Quadro
- 4) Per “Contratto di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura” si intende lo schema contrattuale che fa riferimento alle condizioni di cui al Contratto Quadro e che instaura il rapporto tra Cliente e Fornitore
- 5) Per Fornitore si intende l’azienda risultata aggiudicataria della fornitura

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

2.1. Oggetto del presente Contratto Quadro è la fornitura di energia elettrica, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti e riportati e disciplinati ai seguenti artt. 7 e 8.

2.2. I dati delle singole utenze/forniture contenuti nell’ALLEGATO 1 sono forniti a titolo meramente indicativo e non vincolante per il Consorzio e per i Clienti contraenti. Pertanto, variazioni nell’entità, nella struttura e nel numero delle forniture elettriche dei Clienti non potranno in nessun caso costituire giustificazioni di eventuali mancate forniture di energia elettrica, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del

Fornitore.

### **ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE**

3.1. L'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ è riferito alla sola fornitura della materia prima (energia elettrica) ed è la somma degli importi contrattuali dei singoli clienti. L'importo è puramente indicativo in quanto derivante dal prezzo base offerto in sede di gara, di cui al successivo art. 7, non comprensivo di eventuali adeguamenti, applicato ai consumi annuali previsti così come indicati al precedente art. 2.

3.2. Tale importo contrattuale potrà, nel corso dell'anno, subire variazioni in più o in meno in base all'andamento dei consumi e/o per disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas o di altri enti regolatori del mercato in materia tariffaria.

3.3. Nell'importo contrattuale non vengono considerati gli oneri per il servizio di trasporto e dispacciamento.

### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

4.1. Il contratto ha decorrenza dalle ore 00,00 dello 01/01/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2011.

4.2. È facoltà del Consorzio prorogare, in nome e per conto del Cliente, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi la durata del contratto alle stesse condizioni originariamente pattuite.

4.3. La richiesta di proroga deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30/11/2011.

### **ART. 5 – PUNTI DI FORNITURA**

5.1. L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura sono riportate nell'ALLEGATO 1. Così come previsto dall'art. 2, tale elenco può subire

variazioni sia per quanto riguarda i Soci, che l'elenco delle forniture – numero e localizzazione -, che per i consumi senza che in nessun caso il Fornitore possa non effettuare la forniture di energia elettrica o avanzare pretesa risarcitoria/indennitaria.

#### **ART. 6 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

6.1. Il Cliente conferisce apposito mandato al Fornitore, per la stipula direttamente o indirettamente, con il Distributore Locale del contratto di trasporto di energia elettrica fino ai punti di prelievo indicati nell'ALLEGATO 1. Il Fornitore stipulerà, direttamente o indirettamente, un apposito contratto di dispacciamento con Terna S.p.A.

6.2. Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il suddetto servizio di trasporto, nonché tutti gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla Delibera AEEG 111/06 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3. In particolare gli oneri di cui agli artt. 44, 45, 46 della delibera 111/06 e successive modificazioni e integrazione, saranno fatturati utilizzando i valori noti e pubblicati dalle autorità competenti (AEEG – Terna S.p.A.), il primo giorno successivo al mese di competenza.

6.4. Sono a carico del Fornitore eventuali corrispettivi a copertura degli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità delle richieste di previsione di prelievo) e non arbitraggio corrisposti a Terna ai sensi della Delibera 111/06 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 7 – PREZZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

7.1. I prezzi applicati mensilmente dal Fornitore al Cliente, per la

somministrazione dell'energia attiva, sono stati definiti sulla base dei programmi indicativi di prelievo relativi ad ogni punto di fornitura riportati nell'ALLEGATO 1. Il Fornitore fatturerà mensilmente al Cliente, per ogni Punto di Prelievo, e per ogni fascia oraria (F0/F1/F2/F3 o PEAK/OFF PEAK) le energie attive assorbite applicando i prezzi unitari risultati in fase di gara.

7.2. I prezzi unitari come sopra determinati verranno aggiornati mensilmente secondo quanto indicato al successivo art. 8. I prezzi devono intendersi al netto delle perdite di energia in rete, le quali verranno valorizzate ai prezzi di fornitura. I prezzi unitari sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli oneri e maggiorazioni di sistema nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, che rimarranno a carico del Cliente.

7.3. Per le utenze dotate di contatore integratore i prezzi di fornitura sono quelli relativi alla fascia unitaria F0. Qualora, nel corso della fornitura, il distributore locale di competenza installi, in sostituzione del contatore integratore, un contatore orario, i prezzi di fornitura da applicare alle quantità di energie misurate in ciascuna fascia saranno quelli relativi alla rispettiva fascia oraria.

7.4. I prezzi proposti non includono eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE in materia di emissione CO<sub>2</sub> (anidride carbonica). Detti oneri restano a carico del Fornitore.

7.5. I prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono formati dalla somma del prezzo unitario di base (PUB) e dei prezzi unitari integrativi (PUI). Per prezzi unitari di base (PUB) si intendono i prezzi pari al costo dell'energia

elettrica al netto delle perdite, con le maggiorazioni relative ai Certificati Verdi e al CIP 6/92, corrispondenti ad ogni fascia oraria (F1/F2/F3, Monoraria F0). Per prezzi unitari integrativi (PUI) si intendono quelli relativi al trasporto, alle perdite ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, ecc.) ed alle imposte. Detti costi sono applicati nella misura stabilita dall'AEEG, saranno anticipati dal Fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al Cliente.

7.6. I prezzi unitari di base (PUB), offerti dal Fornitore in sede di gara, da applicarsi ai corrispondenti quantitativi di energia elettrica, sono i seguenti:

**MISURAZIONE MULTI-ORARIA**

FASCIA ORARIA	QUANTITATIVO DI ENERGIA PRESUNTO €/MWH	PREZZO UNITARIO OFFERTO
<b>MEDIA TENSIONE</b>		
F1		
F2		
F3		
<b>BASSA TENSIONE</b>		
F1		
F2		
F3		

**MISURAZIONE MONO-ORARIA**

FASCIA ORARIA	QUANTITATIVO DI ENERGIA PRESUNTO €/MWH	PREZZO UNITARIO OFFERTO
F0		

7.7. Con il mandato di cui all'art. 6 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP 6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti.

Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche come sopra individuate.

#### **ART. 8 – INDICIZZAZIONE DEI PREZZI**

8.1. I prezzi unitari dell'energia attiva che il Fornitore fatturerà mensilmente, verranno aggiornati in base al *Consip Power Index* di seguito riportato.

$$C_{iM} = [ C_{i0} + ( I_M - I_0 ) ] \lambda_i$$

dove:

$C_{iM}$  è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente Comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo M;

$C_{i0}$  è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;

$I_0$  è pari a 38,79 Euro/MWh;

$I_M$  è pari a  $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$ , espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale, ed è relativo al mese di prelievo M;

$\lambda_i$  sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;

$Brent_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M, delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Brent Dated (DTD) International dei Crude price assessments pubblicate sul Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ pubblicati dall'Ufficio Italiano Cambi;

BTZ<sub>M</sub> è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M, delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Fuel oil 1.0% CIF NWE/Basis ARA cargoes degli European Products pubblicate sul Platt's European Marketscan, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ pubblicati dall'Ufficio Italiano Cambi.

8.2. Il Consorzio può chiedere al Fornitore il passaggio dalla tariffa indicizzata alla tariffa fissa in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. La nuova tariffa verrà concordata previa apposita trattativa tra le parti. Il Fornitore addebiterà ai Clienti solo Euro 1,00 a Mwh per gli oneri sostenuti per il cambiamento della tariffa per il periodo contrattuale rimanente e non potrà addebitare alcun altro onere e/o penale per la variazione del piano tariffario.

#### **Art. 9 - IMPOSTE E TASSE**

9.1. Tutti gli importi di cui al presente contratto sono da intendersi ad netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

9.2. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

9.3. Il Cliente e il Fornitore si impegnano a rendere reciprocamente disponibile in tempo utile tutte le informazioni e gli eventuali documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi e/o agevolazioni e/o deduzioni tributari.

#### **ART. 10 – FATTURAZIONE**

10.1. La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno successivo al mese di competenza.

10.2. Potranno essere emesse fatture in acconto qualora al Fornitore non pervengano da parte dell'ente di distribuzione i dati dei consumi delle singole utenze in tempo utile per poter predisporre la fattura. L'entità dell'importo in acconto dovrà essere determinata in un massimo del 90% del consumo del mese corrispondente rilevabile dai profili mensili indicativi forniti in sede di gara e del 70% della potenza disponibile contrattuale.

10.3. I conguagli conseguenti all'emissione di fatture in acconto non comporteranno per il Cliente applicazione di interessi o maggiorazioni.

10.4. Il Fornitore si obbliga ad operare in qualità di Sostituto di Imposta, pertanto le accise, le imposte erariali e le relative addizionali applicate ai consumi di energia elettrica, pur rimanendo a carico del Cliente, dovranno essere inserite in fattura. I prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

10.5 Su semplice richiesta del Cliente che abbia un numero elevato di forniture, il Fornitore si impegna ad emettere un numero massimo di cinque fatture per ogni mese. Per ogni singolo documento fiscale il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un documento di dettaglio che riassume i dati di fatturazione (consumi e costi) dei singoli punti di prelievo in formato .pdf.

10.6 Non è previsto alcun onere e/o corrispettivo a carico del Cliente per l'invio delle fatture.

#### **ART. 11 – PAGAMENTI**

11.1. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura da parte del Cliente e potrà essere eseguito tramite:

1. addebito diretto su conto corrente bancario/postale con metodo R.I.D. e con valuta il trentesimo giorno dalla data fattura. bonifico bancario/postale con valuta entro 30 (trenta) giorni data fattura.

11.2. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento saranno addebitati al Cliente, gli interessi di mora pari all' EURIBOR 1 MESE (360 giorni) + 1,00% (SPREAD).

11.3. La valutazione e il computo degli interessi, unitamente al riferimento dettagliato delle fatture pagate in ritardo rispetto ai termini di cui al comma 11.1 dovranno essere chiaramente esposte nella/e fattura/e di conguaglio.

## **ART. 12 – GARANZIE**

### **- prestata dal Fornitore al Cliente**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

12.1. A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali il Fornitore ha provveduto a stipulare polizze fideiussorie bancarie o assicurative, una per ogni Cliente, del valore del \_\_\_\_\_ % dell'importo convenzionale di ciascun contratto.

12.2. La garanzia copre altresì eventuali maggiori costi derivanti da sospensione unilaterale della fornitura da parte del Fornitore, sostenuti dal Cliente per assicurare la continuità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'ALLEGATO 1, che, nella maggioranza dei casi, sono funzionali all'esercizio di un servizio pubblico.

#### **GARANZIA DI FORNITURA**

12.3. Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima, in

conformità di tutto quanto previsto nel presente contratto.

**- prestata dal Cliente al Fornitore**

12.4. Qualora il Cliente accetti la modalità di pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto in c/c (R.I.D.), di cui all'art. 11, non verrà richiesta, dal Fornitore, alcuna forma di deposito cauzionale e/o fidejussione (bancaria o assicurativa) a garanzia del pagamento.

12.5. Qualora il Cliente decida di non avvalersi della suddetta modalità di pagamento, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del "Contratto di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura", idonea fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Fornitore, per un importo pari all'ammontare di 2 (due) mesi di fornitura calcolati sulla base dei consumi medi mensili rispetto al consumo annuo di cui al profilo indicativo di consumo del Cliente di cui all'ALLEGATO 1, comprensivo di I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica.

12.6. La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni. In caso di escussione da parte del Fornitore, il Cliente provvederà a reintegrare la fidejussione entro 20 giorni dall'escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto.

12.7. Quanto sopra viene attivato, su richiesta del Fornitore, anche nel caso di mancato pagamento o di revoca della modalità di pagamento con procedura R.I.D..

#### **ART. 13 – PRESTAZIONI ACCESSORIE**

13.1. Il Fornitore garantirà al Consorzio (per tutto l'insieme delle forniture di tutti i Clienti) e al Cliente (per le proprie singole forniture) l'accesso ai propri dati di consumo, profilo, fatturazione ecc. mediante collegamento protetto on-line.

Il Fornitore garantirà al Consorzio e al Cliente, per ogni singola fatturazione, un file riepilogativo dei dati di consumo e dei corrispettivi applicati a ciascun punto di fornitura. Il file potrà essere trasmesso in formato .xls ovvero .csv ovvero mdb.

#### **ART. 14 – DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

14.1. Qualora la fornitura non possa essere effettuata per causa di forza maggiore il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente, sia per le vie brevi (telefonica ecc.) che in forma scritta (fax, email, ecc.) assicurandosi che lo stesso Cliente sia stato effettivamente informato.

14.2. È fatto obbligo a ciascuna delle parti del dovere di collaborazione/informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile interruzione delle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'ALLEGATO 1 che, nella maggioranza dei casi, sono funzionali all'esercizio di un servizio pubblico.

14.3. Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle parti dovesse subire per causa di forza maggiore, oggetto di tempestiva comunicazione, non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra parte.

## **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

15.1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

15.2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi Di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, e che sia data comunicazione scritta al Cliente e, per conoscenza al Consorzio, almeno 30 giorni prima della decorrenza della cessione, e che la stessa, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmessa al Cliente e, per conoscenza, al Consorzio, entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

## **ART. 16 – RECESSO**

16.1. Il contratto può essere risolto in qualunque momento previo accordo tra le parti.

### **RECESSO DEL FORNITORE**

16.2. Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un termine di preavviso di sei mesi, esercitabile in qualsiasi momento. La comunicazione relativa alla richiesta di recesso dovrà essere inviata al Consorzio e a tutti i Clienti soci del Consorzio a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il Fornitore è tenuto indenne da penalità se il diritto di recesso è esercitato alle condizioni e nei termini di cui sopra.

16.3. Il Fornitore può recedere dal "Contratto di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura" stipulato con un singolo Cliente con un termine di preavviso di sessanta giorni, nei seguenti casi:

1) mancato pagamento di una fattura decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi patti e condizioni del Contratto Quadro.

2) prelievi fraudolenti di energia.

16.4. La comunicazione relativa alla richiesta di recesso dovrà essere inviata al Clienti e, per conoscenza, al Consorzio a mezzo lettera raccomandata A.R.

#### RECESSO DEL CLIENTE, RISOLUZIONE PER COLPA DEL FORNITORE

16.5. Il Consorzio può recedere dal presente Contratto Quadro, anche in nome e per conto dei singoli Clienti, con un termine di preavviso di tre mesi, esercitabile in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo per i Clienti del pagamento degli importi spettanti al Fornitore fino alla data di cessazione della fornitura. La comunicazione relativa alla richiesta di recesso dovrà essere inviata al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il Consorzio e i Clienti sono tenuti indenni da penalità se il diritto di recesso è esercitato alle condizioni e nei termini di cui sopra.

16.6. Il "Contratto di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura" potrà essere risolto dal Cliente, in danno al Fornitore, con un tempo di preavviso di trenta giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto Quadro. In tal caso, il Fornitore, sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro fornitore, maggiorato di una

percentuale fissa del 15,00% per spese generali e salvo il pagamento di ulteriori danni subiti.

#### **ART. 17 – COMUNICAZIONI**

17.1. Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere trasmesse in forma scritta (fax, e-mail, lettera, ecc.) espressamente ai referenti come di seguito individuati:

Per il Fornitore

Per il Consorzio

Sig.-----

Sig.-----

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

18.1. Per ogni controversia relativa al Contratto Quadro stipulato con il Consorzio o ai Contratti di fornitura per la disciplina delle condizioni particolari di fornitura stipulati con i singoli Clienti è competente esclusivamente il Foro di Prato

#### **ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

19.1. Ai sensi dell'art. 1456 cc, il presente contratto potrà essere risolto ipso jure con le conseguenze di legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti: Art. 5 – Punti di fornitura, Art. 6 - Oneri per il servizio di trasporto e per il servizio di dispacciamento, Art. 7 – Prezzi di fornitura dell'energia elettrica, Art. 8 – Indicizzazione dei prezzi, Art. 12 – Garanzie, Art. 15 – Divieto di cessione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto, unitamente agli allegati:

Allegato 1 “Profilo indicativo del Cliente che riporta elenco, caratteristiche dei punti di fornitura e quantitativi di energia trattata;

Allegato 2 “ Schema di “Contratto di fornitura per la disciplina delle

condizioni particolari” che il Cliente stipulerà sulla base del contratto quadro per la fornitura ai propri punti di prelievo;

Il Consorzio

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato, e di approvare specificamente, le seguenti clausole contrattuali delle Condizioni contenute nel Contratto Quadro per la fornitura di energia elettrica: Art. 1 – Premessa, Art. 2 – Oggetto della fornitura, Art. 3 – Importo contrattuale, Art. 4 – Durata del contratto, Art. 5 – Punti di fornitura, Art. 6 - Oneri per il servizio di trasporto e per il servizio di dispacciamento, Art. 7 – Prezzi di fornitura dell’energia elettrica, Art. 8 – Indicizzazione dei prezzi, Art. 9 - Imposte e tasse, Art. 10 – Fatturazione, Art. 11 – Pagamenti, Art. 12 – Garanzie, Art. 13 – Prestazioni accessorie, Art. 14 – Danni per cause di forza maggiore, Art. 15 – Divieto di cessione del contratto, Art. 16 – Recesso, art. 17 – Comunicazioni, Art. 18 - Controversie

Il Consorzio

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_